



Comune di Tempio Pausania

Regolamento di Polizia Mortuaria

Approvato con delibera di Consiglio Comunale n° 5 del 30/01/2014
Modificato con delibere di Consiglio Comunale n. 23/2016 e 21/2017

Capo I Disposizioni preliminari

Art. 1 Oggetto del regolamento

1 Il presente Regolamento si compone dell'insieme di norme volte a disciplinare i Servizi comunali in materia di Polizia mortuaria ed è rivolto ai cittadini ed alle Pubbliche Amministrazioni interessate.

2 E' redatto con la finalità di tutelare la salute pubblica e disciplina i Servizi, in ambito comunale, relativi alla polizia mortuaria; intendendosi per tali quelli sulla destinazione e trattamento delle salme o parti di esse, sui trasporti funebri, sulla gestione e custodia dei cimiteri e locali annessi, sulla concessione di aree e manufatti destinati a sepoltura privata nonché sulla loro vigilanza, sulla costruzione di sepolcri privati, sulla cremazione, e in genere su tutte le diverse attività connesse con la cessazione della vita e la custodia delle salme.

3 E' adottato in conformità con le norme nazionali e regionali vigenti, in particolare con il Testo Unico delle Leggi Sanitarie 27 luglio 1934 N. 1265, il D.P.R. 10 settembre 1990 N. 285 (Regolamento Nazionale di Polizia Mortuaria), la Legge 30 marzo 2001 N. 130 (Disposizioni in tema di Cremazione e dispersione delle ceneri), la Legge Regionale N. 4 del 22/02/2012 (dispersione ed affidamento ceneri) e la Delibera della Giunta Regionale Sarda N. 51/24 del 17/11/2009 (in materia di Autorizzazioni).

3 I Cimiteri sono considerati Demanio Pubblico e, pertanto, soggetti alla specifica normativa di riferimento del Codice Civile.

Art. 2 Competenze

1 Le funzioni di Polizia Mortuaria, ricadenti per legge fra quelle attribuite al Comune, sono esercitate dal Sindaco, in qualità di Ufficiale di Governo e Autorità Sanitaria Locale, per mezzo dei servizi amministrativi e tecnici del Comune, ed avvalendosi del Servizio Igiene Pubblica della locale Azienda Sanitaria.

2 Le funzioni ed i compiti degli Uffici Comunali in materia di Polizia Mortuaria sono determinate con il presente regolamento ed in ossequio ai principi organizzativi stabiliti dalla Statuto dell'ente.

3 Competono:

al Settore Affari Istituzionali: gli adempimenti amministrativi in materia di trasporti, Polizia Mortuaria e Cimiteriale ed in particolare all'Ufficiale dello Stato Civile, a ciò espressamente autorizzato, il rilascio di tutte le autorizzazioni di Polizia Mortuaria;

al Settore Servizi al patrimonio ed al territorio: la gestione, la custodia, la costruzione, l'ampliamento e la manutenzione ordinaria e straordinaria dei cimiteri;

ai Servizi di vigilanza: la verifica circa il rispetto delle prescrizioni contenute nei provvedimenti autorizzativi rilasciati in materia di Polizia Mortuaria.

Art. 3 Responsabilità

1 L'ordine e la vigilanza dei Cimiteri spettano al Sindaco.

2 Il Comune attiva misure idonee affinché all'interno dei cimiteri siano evitate situazioni di pericolo alle persone ed alle cose.

3 Gli atti commessi nei cimiteri da persone estranee al Servizio cimiteriale o l'uso di mezzi e strumenti a disposizione del pubblico utilizzati impropriamente, non comportano responsabilità per l'ente.

4 Chiunque causi danni a persone o cose, sia personalmente che per fatto altrui, ne risponde secondo quanto previsto dal titolo IX del Libro 4 del Codice Civile, salvo che l'illecito non rilevi penalmente.

Art. 4 Servizi gratuiti e a pagamento

1 Sono gratuiti i servizi di interesse pubblico, indispensabili, esplicitamente classificati gratuiti dalla legge e specificati dal Regolamento di Polizia Mortuaria (DPR 285/1990).

2 Tra i servizi gratuiti sono compresi:

- a. l'uso della sala autoptica su disposizione dell'autorità giudiziaria;
- b. il servizio di osservazione dei cadaveri;
- c. l'inumazione ed esumazione in campo comune di persona indigente o appartenente a famiglie bisognose o per la quale vi sia disinteresse da parte dei familiari;
- d. la deposizione delle ossa in ossario comune;
- e. il feretro per le salme di persone i cui familiari non risultino in grado di sostenere la spesa, sempre che non vi siano persone o Enti ed Istituzioni che se ne facciano carico.
- f. la dispersione delle ceneri nel cinerario del Comune.

3 Tutti gli altri servizi sono sottoposti al pagamento delle tariffe stabilite dalla Giunta comunale con propria deliberazione.

4 Il Comune con proprio atto di indirizzo, o con separati atti ai sensi dell'art. 42, 2 comma, lettera f) del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, può individuare particolari servizi da erogare a tariffa agevolata purché venga quantificato l'onere per l'Amministrazione Comunale.

Art. 5 Atti a disposizione del pubblico

1 Presso i cimiteri o annessi locali comunali sono conservati a disposizione del pubblico il registro di cui all'art. 52 D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, su supporto cartaceo e/o informatico tenuto, in ordine cronologico, dall'addetto cimiteriale. Sono, inoltre disponibili in visione i seguenti atti:

Copia del presente Regolamento comunale;

Copia della planimetria del cimitero in scala 1:500 (art. 54 D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285);

Copia del provvedimento amministrativo che stabilisce l'orario di apertura e chiusura del Cimitero;

Copia dell'elenco delle esumazioni e estumulazioni ordinarie;

Copia dell'elenco delle concessioni cimiteriali in scadenza nell'anno;

Ogni altro atto e documento la cui conoscenza venga ritenuta opportuna da parte degli interessati o del pubblico, ai sensi della Legge 7 agosto 1990, n. 241;

Art. 6 Camera mortuaria

1 E' il locale in cui sono provvisoriamente depositi i feretri prima del seppellimento. L'assistenza dei familiari ai feretri è consentita unicamente durante gli orari di apertura del cimitero.

2 La sosta dei feretri in transito può essere consentita, a richiesta dell'addetto al trasporto o familiare del defunto, per il tempo necessario alla definizione dei procedimenti ed in ogni caso per un periodo non superiore ai 5 giorni. Decorso inutilmente il periodo, si provvederà d'ufficio alla traslazione in campo comune.

3 Il Comune, non essendo provvisto del deposito di osservazione al di fuori della struttura ospedaliera, nei casi di necessità, utilizza la camera mortuaria con tale finalità.

Art. 7 Depositi di osservazione ed obitori

1 Il Comune individua il deposito di osservazione e l'obitorio in locali idonei nell'ambito del Cimitero o presso ospedali o altri istituti sanitari, in edifici rispondenti allo scopo per ubicazione e requisiti igienico sanitari. Si potrà utilizzare, nell'ultimo caso, la forma del convenzionamento con strutture aventi i necessari requisiti di legge.

2 Come stabilito dall'ultimo comma del precedente art. 6 la camera mortuaria può essere utilizzata quale deposito di osservazione ai sensi degli artt. 64 e 65 del D.P.R. 285/1990.

3 Il Trasferimento dei cadaveri nei depositi o obitori è autorizzato dal Servizio di Polizia Mortuaria del comune, ovvero dalla Pubblica Autorità o dall'Autorità Giudiziaria.

Capo II Feretro

Art. 8 Feretro

- 1 E' l'insieme della bara (cassa lignea o doppia cassa di legno e metallica) e del cadavere in essa contenuto.
- 2 La chiusura del feretro, inclusa la saldatura della cassa di zinco, deve essere eseguita nei termini di Legge, da personale addetto e sotto la vigilanza del Dirigente del Servizio di Igiene Pubblica della ASL o di personale tecnico incaricato.
- 3 I feretri sigillati non possono essere riaperti, tranne nei casi di sepoltura in terra in cui si debba provvedere al taglio della cassa metallica interna onde favorire la mineralizzazione della salma.
- 4 Nel caso lo zinco sia esterno alla cassa di legno, si dovrà rimuovere l'intero involucro.
- 5 In particolare deve essere accertata la stretta rispondenza del feretro al tipo di sepoltura cui è destinato.
- 6 Sul piano esterno superiore del feretro deve essere applicata apposita piastrina metallica, o in materiale refrattario per la cremazione, recante impressi, in modo indelebile, il cognome e nome, date di nascita e morte della salma contenuta. Per le salme non identificate deve essere indicata la data di morte e gli eventuali altri dati certi.

Capo III Imprese funebri

Art. 9 Imprese ed onoranze funebri

- 1 Le Imprese di Onoranze Funebri (IOF) che intendono esercitare il servizio di trasporto nel territorio Comunale, comprese le frazioni di Bassacutena, San Pasquale e Nuchis, sono tenute, ai fini dell'ottenimento delle specifiche autorizzazioni di trasporto e sepoltura, a depositare presso l'Ufficio di Stato Civile – Polizia Mortuaria la seguente documentazione:
 1. Copia dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività funebre rilasciata sulla base del possesso dei requisiti stabiliti dalla Legge;
 2. elenco automezzi con specifica del veicolo e numero di targa;
 3. dichiarazione sanitaria di idoneità per ogni singolo veicolo, nonché per le rimesse di carri funebri e delle relative attrezzature, rilasciate dalla competente Azienda sanitaria;
 4. recapiti dell'Impresa (indirizzo, n. telefono e fax, e-mail, PEC);
 5. dichiarazione attestante la garanzia che per ciascun servizio è assicurata la presenza di personale sufficiente per consentire condizioni di decoro e sicurezza;
 6. Dichiarazione di conoscenza ed accettazione delle condizioni previste dal presente regolamento.

Art. 10 Divieti

- 1 E' fatto divieto alle imprese di onoranze funebri di:
 - porre in essere ogni genere di comportamento volto a procacciarsi ordini o commesse in luoghi e condizioni non consone all'esercizio dell'attività commerciale ed in violazione dello scrupoloso rispetto della pietà dei defunti;
 - sospendere il servizio già assunto e predisposto;
 - esporre alla vista del pubblico feretri ed accessori, nelle vetrine dei rispettivi locali;
 - esercitare l'attività di intermediazione e vendita nei locali dell'ospedale, dell'obitorio e presso gli uffici pubblici comunali;
 - fare pubblicità presso i locali degli uffici pubblici, agli ingressi dell'ospedale e dell'obitorio.

Capo IV Trasporti funebri

Art. 11 Trasporti funebri

- 1 Il trasporto funebre, operato in osservanza del capo IV del DPR 10/09/1990 n. 285 e della Circolare del Ministero della Sanità del 24/06/1993 n. 24, è il trasferimento della salma dal luogo di decesso o ritrovamento, al deposito di osservazione, all'obitorio o al cimitero, o da uno ad altro di questi luoghi, con mezzi ritenuti idonei e personale qualificato.

Art. 12 Trasporti funebri gratuiti

1 I trasporti funebri sono gratuiti per i cittadini, e quindi a carico del Comune, qualora sia provato lo stato di povertà del defunto e non esistano familiari tenuti a provvedervi secondo le norme del Codice Civile. Lo stato di necessità dovrà essere accertato dal competente Servizio Sociale comunale sulla scorta delle indagini poste in essere nell'esercizio delle funzioni proprie. Il richiedente il Servizio di trasporto dovrà dichiarare, utilizzando le modalità di cui all'art. 47 del D.P.R. 445/2000, lo stato di necessità del defunto ed allegare ogni documentazione necessaria.

2 Sono, inoltre, gratuiti i trasporti delle salme dei militari disposti da Autorità Militare con mezzi propri.

3 L'autorità giudiziaria o altri soggetti legittimati dalle necessità igieniche sanitarie potranno rivolgersi alle agenzie funebri presenti nel territorio affinché garantiscano i trasporti funebri.

Art. 13 Carri funebri e relative rimesse

1 I carri destinati al trasporto dei cadaveri su strada devono essere riconosciuti idonei dalle competenti autorità sanitarie locali, che sono tenute a reiterare i controlli circa lo stato di manutenzione almeno una volta l'anno.

2 Annualmente l'Impresa funebre esibirà al Servizio di Polizia Mortuaria, successivamente alla verifica dell'ASL, il registro attestante l'idoneità del mezzo e l'esito dell'ultimo controllo effettuato.

3 I carri dovranno sempre risultare puliti all'interno ed all'esterno e la carrozzeria in ordine.

4 La custodia dei carri è consentita all'interno di apposite rimesse che dovranno contenere ogni attrezzatura e mezzo necessario per la pulizia e disinfezione degli stessi. I locali adibiti a rimessa dovranno, inoltre, rispettare le norme di pubblica sicurezza, edilizie e prevenzione incendi. L'idoneità dei locali e delle attrezzature in esse contenute è verificata dal competenze Servizio Sanitario.

Art. 14 Orario dei trasporti funebri

1 Il Sindaco, con propria ordinanza, disciplina l'orario per il trasporto dei cadaveri in ore anti-meridiane e pomeridiane, le modalità e i percorsi consentiti.

2 Il Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria stabilirà l'ora dei singoli trasporti funebri tenendo conto dell'ora del decesso, delle richieste dei familiari, di quanto disciplinato dal Sindaco con Ordinanza, dell'eventuale nulla osta dell'Autorità Giudiziaria, di eventuali esami autoptici, del periodo di osservazione e del rilascio del permesso di seppellimento da parte dell' Ufficiale di stato civile. Inoltre, comunicherà all'operaio necroforo operante nei cimiteri comunali gli estremi del trasporto al fine di consentire la predisposizione del necessario servizio di tumulazione ed inumazione nell'ambito del cimitero.

Art. 15 Modalità dei trasporti

1 I servizi di trasporto funebre delle salme, feti e parti di cadavere, devono essere eseguiti con i carri funebri chiusi di cui art. 19 e 20 del D.P.R. 285/90.

2 L'uso del carro funebre non è obbligatorio per il trasporto di cassette ossario e di urne cinerarie. In questi casi il trasporto può essere eseguito con vettura privata chiusa, previa autorizzazione di cui all'art. 24 del D.P.R. 285/90, da richiedersi presso il Servizio di Polizia Mortuaria.

Art. 16 Trasporto per e da altri comuni

1 Il trasporto del feretro deve avvenire, previa presentazione di necessaria domanda agli Uffici del Comune in cui è avvenuto il decesso, per il tramite dell'incaricato dell'Agenzia Funebre in possesso delle opportune autorizzazioni al trasporto e seppellimento, eventualmente integrate da ulteriore documentazione necessaria in relazione alla destinazione da raggiungere. Tutti i trasporti in partenza ed in arrivo devono essere garantiti con il medesimo carro autorizzato. Raggiunta la destinazione, l'incaricato al trasporto dovrà consegnare i documenti al personale del cimitero.

2 Le salme provenienti da altro comune, qualora non siano tributate speciali onoranze o non sia celebrato culto ammesso dallo Stato, sono trasportate direttamente nel cimitero ove viene verificata la regolarità della documentazione e del confezionamento del feretro in relazione alla sepoltura scelta. Nell'ipotesi di soste, il trasporto deve essere garantito dagli stessi incaricati e con la medesima autofunebre autorizzata.

3 Il trasporto e seppellimento di persone decedute a causa di malattie infettive – diffuse può avvenire unicamente nel rispetto di quanto disciplinato dal D.P.R. 285/1990.

4 E' ammesso un unico provvedimento autorizzativo nel caso di trasporto da comune a comune per essere cremato e delle risultanti ceneri al luogo del definitivo deposito.

Art. 17 Trasporti per l'estero e dall'estero

1 Il trasporto di salme per e dall'estero è regolamentato dalla legge conformemente alle convenzioni internazionali vigenti. Per i Paesi come l'Italia che hanno aderito alla Convenzione di Berlino del 10/02/1937, approvata con R.D. 01/07/1937 N. 1379, si applicano le prescrizioni di cui all'art. 27 del D.P.R. 10/09/1990 N. 285. Per i paesi non aderenti alla convenzione su richiamata si applicano gli artt. 28 e 29 dello stesso regolamento.

Art. 18 Trasporto di ceneri e resti

1 Il trasporto verso altro Comune o per uno stato estero di ossa umane, di resti mortali assimilabili e di ceneri, deve essere preventivamente autorizzato dal Servizio di Polizia Mortuaria comunale ed in questo caso non si applicano le misure precauzionali igieniche stabilite per il trasporto di salme.

2 Per poter essere trasportati, le ossa umane e i resti mortali assimilabili, devono essere raccolti in una cassetta di zinco, corrispondente ai requisiti costruttivi e strutturali di legge, recante nome, cognome e data di morte del defunto o, se sconosciuto, l'indicazione del luogo e della data di rinvenimento dei resti.

3 Le ceneri devono essere raccolte in urne sigillate con ceralacca, piombo o altro analogo sistema e le stesse devono essere fabbricate con materiale resistente;

4 Ciascuna urna cineraria deve contenere le ceneri di una sola salma e all'esterno deve essere indicato il nome e cognome, la data di nascita e quella di morte.

Art. 19 Trasporti in luogo diverso dal Cimitero

1 Il trasporto di salme in ambito comunale e in luogo diverso dal cimitero, al fine di rendere speciali onoranze, deve essere autorizzato dal Servizio di Polizia Mortuaria, previa acquisizione del parere del competente Servizio Sanitario e per il tempo strettamente necessario. Non rientra in tale ipotesi il rito reso alla salma negli edifici religiosi (chiese, cappelle, ecc.) dei culti ammessi dallo Stato Italiano.

Art. 20 Trasporto e sepoltura di parti anatomiche, feti e prodotti abortivi

1 Il trasporto e sepoltura di parti anatomiche riconoscibili e risultanti da amputazione, di feti e di prodotti abortivi di presunta età gestazionale compresa tra la 20° e 28° settimana, avverrà a cura della struttura sanitaria competente.

Art. 21 Percorsi dei trasporti funebri

1 Nell'ambito comunale i trasporti devono seguire la via più breve dal luogo di deposito della salma al luogo di culto, per il tempo strettamente necessario ad officiare i riti religiosi od in altro luogo pubblico per i riti civili, e successivamente al cimitero nell'ambito del comune.

2 Eccezionalmente, su richiesta dei familiari o quando sia ragionevole prevedere una cospicuo numero di partecipanti, previo parere della Polizia Municipale, possono essere previsti percorsi diversi. In tale occasione la Polizia Municipale potrà adottare gli opportuni atti al fine di favorire il percorso del corteo funebre.

Capo V Impianti cimiteriali

Art. 22 Cimiteri del Comune di Tempio Pausania

1 Il Comune garantisce il Servizio di seppellimento, ai sensi dell'art. 337 del T. U. delle leggi sanitarie approvato con R. D. 27/07/1934 N. 1265, nell'ambito dei seguenti cimiteri ubicati sul territorio:

Cimitero Città Tempio Pausania

Cimitero Frazione Nuchis

Cimitero Frazione Bassacutena
Cimitero Frazione San Pasquale.

2 E' vietato il seppellimento dei cadaveri in luogo diverso dalle aree degli impianti cimiteriali salvo le autorizzazioni di cui gli artt. 101 e seguenti del D.P.R. 10/9/1990 n. 285.

3 Nei cimiteri devono essere sepolte, quando non venga richiesta altra destinazione, senza distinzione di origine, di cittadinanza, di religione o di razza, le salme delle persone:

- decedute nel territorio del Comune o che, ovunque decedute, abbiano nel Comune, al momento del decesso, la propria residenza o che l'abbiano altrove trasferita solo in conseguenza del ricovero in istituti di cura o di casa di riposo o per essere assistiti da familiari;
- che hanno diritto alla sepoltura in un sepolcro privato esistente nei cimiteri comunali,
- i nati morti ed i prodotti del concepimento,
- i resti mortali delle persone sopra elencate.

4 Ferma restando la disponibilità di spazi, il servizio di Polizia Mortuaria consentirà anche il seppellimento nei vari cimiteri delle salme, resti mortali e ceneri, anche dei non residenti.

Art. 23 Ossario comune, cinerario comune e giardino dei ricordi

1 In almeno un cimitero del Comune è istituito un ossario comune per la conservazione collettiva di resti ossei provenienti da esumazione o estumulazione nonché dei resti rinvenuti fuori dai cimiteri o provenienti da cimiteri soppressi.

2 In almeno un cimitero del Comune è istituito inoltre un cinerario comune per la conservazione collettiva delle ceneri.

3 Periodicamente, per far spazio a nuove immissioni, le ossa contenute nell'ossario comune vengono calcinate in crematorio. Le ceneri risultanti sono disperse nel cinerario comune.

4 In almeno uno dei cimiteri è individuata un'apposita area per la dispersione delle ceneri (giardino dei ricordi).

Art. 24 Piano regolatore cimiteriale

1 Il Piano Regolatore Cimiteriale dovrà redigersi od essere adeguato secondo la normativa di cui al Capo X, art. 54 e seguenti, del D.P.R. n. 285/1990, alla circolare del Ministero della Sanità 24/06/1993 n. 24 e alla Deliberazione della Giunta Regionale Sarda n. 51/24 del 17/11/2009.

Nell'area cimiteriale della Città di Tempio Pausania il Comune individua uno spazio che costituirà cimitero monumentale in cui sono collocate le tombe di maggior pregio artistico, i monumenti funebri e le sepolture di illustri concittadini.

Capo VI Inumazioni e Tumulazioni

Art. 25 Inumazioni in campo comune

1 Le sepolture per inumazione si eseguono in campo comune per una durata di 10 anni dal giorno del seppellimento. Gli spazi per le inumazioni sono assegnati gratuitamente, ogni qualvolta non sia richiesta una sepoltura privata.

2 Ogni cadavere destinato alla inumazione deve essere chiuso in cassa di legno ed essere sepolto in fosse separate. Qualora, per le salme provenienti dall'estero o da altro comune, si sia fatto uso di duplice cassa, l'inumazione è subordinata alla realizzazione nella cassa di opportuni tagli.

3 L'esecuzione di rivestimenti di tombe a terra in campo comune sono soggetti a specifica autorizzazione edilizia in osservanza delle prescrizioni adottate dall'ente mediante Delibera di Giunta Comunale.

Art. 26 Tumulazioni

1 Le sepolture di feretri, cassette contenenti resti mortali o urne cinerarie in opere murarie (loculi - cripte) costituisce tumulazione. Le tumulazioni possono essere a tempo determinato o perpetuo. Le sepolture private per mezzo di tumulazione sono oggetto di concessione secondo quanto disciplinato dai successivi articoli contenuti nei capi X e seguenti del presente regolamento.

2 E' consentita la collocazione di più cassette di resti e di urne cinerarie in un unico tumulo, sia o meno presente un feretro, purché sia attiva una concessione di loculo cimiteriale secondo le regole di cui all'art. 48 del presente Regolamento.

Art. 27 Tumulazioni provvisorie

1 In via del tutto eccezionale e per una durata limitata, il Servizio di Polizia Mortuaria può rilasciare concessioni relative a loculi, loculi ossario o cinerari aventi le caratteristiche di cui all'art. 76 del D.P.R. 10 settembre 1990 n. 285, destinati alla tumulazione provvisoria di salme, cassette ossario od urne cinerarie, nei seguenti casi:

a) qualora siano destinati ad essere tumulati in sepolture private non ancora edificate;
b) qualora si tratti di feretri estumulati temporaneamente per eseguire lavori di manutenzione, riparazione o ricostruzione di opere;

2 Il deposito provvisorio non può superare la durata di 1 anno, prorogabile una sola volta di un altro anno a seguito di verifica delle necessità esistenti.

3 Il deposito provvisorio nei casi a) e b) del comma 1 è soggetto al pagamento del canone di utilizzo, stabilito con Delibera di Giunta Comunale.

4 Qualora alla scadenza del periodo suindicato non si provveda alla definitiva sistemazione del feretro, d'ufficio e con provvedimento esplicito, previa diffida agli interessati che sosterranno le spese relative, si disporrà l'estumulazione del feretro e il suo collocamento in campo ad inumazione decennale.

5 E' consentita con modalità analoghe, la tumulazione provvisoria di cassette ossario e urne cinerarie.

6 Qualora il comune abbia esaurito i loculi da attribuire in concessione ed in attesa della loro edificazione, mediante ordinanza sindacale contingibile ed urgente si provvede alla requisizione temporanea di loculi non occupati al fine di consentire la tumulazione dei feretri. In tal caso, il temporaneo utilizzo del loculo non comporta il pagamento di un canone.

Capo VII Esumazioni, Estumulazioni e Traslazioni

Art. 28 Esumazioni ordinarie

1 Ai sensi dell'art. 82 del D.P.R. 285/90, sono ordinarie le esumazioni eseguite almeno dopo 10 anni dall'inumazione. Alle esumazioni ordinarie si provvederà in qualsiasi periodo dell'anno. Tali operazioni sono a totale carico del Comune. Di norma le esumazioni ordinarie vengono effettuate in occasione del riutilizzo della fossa.

2 Il collocamento dei resti delle esumazioni ordinarie in ossario comune è a titolo gratuito. Il collocamento in loculi ossari individuali è subordinato al pagamento della prevista tariffa di concessione. E' di competenza del personale che esegue le esumazioni verificare la mineralizzazione e la possibilità di riduzione in cassetta della salma di cui si richiede la sistemazione in loculo ossario.

3 E' ammessa, a richiesta, la presenza di familiari al momento dell'esecuzione delle operazioni di esumazione ordinaria.

4 Nel caso che all'atto dell'esumazione ordinaria la salma inumata in fossa decennale risulti indecomposta, potrà essere:

- inumata per almeno altri 5 anni, decorsi i quali sarà cura dell'Amministrazione effettuare un altro tentativo di esumazione;
- cremata su richiesta degli aventi diritto.

5 I resti mortali esumati dal campo comune verranno traslati nell'ossario comune se i familiari non richiedano altra sistemazione. I familiari potranno richiedere la cremazione o la traslazione dei resti con sistemazione in sepolture già in concessione alla famiglia o loculi ossario anche se non precedentemente concessi, previo pagamento degli oneri di concessione.

6 Può essere concessa la possibilità che la cassetta contenente i resti mortali, prodotti durante un'esumazione ordinaria, sia collocata in una sepoltura individuale unitamente ad altra salma.

Art. 29 Avvisi per esumazioni ordinarie

1 Sei mesi prima di avviare le operazioni di esumazione ordinaria si provvederà alla pubblicazione presso la bacheca del cimitero, nell'albo pretorio e nel sito internet del Comune, di un avviso

pubblico contenente l'elenco delle salme che saranno oggetto delle operazioni in parola.

2 Tutte le persone interessate potranno concordare con l'addetto al cimitero il giorno esatto in cui avverrà l'esumazione. Qualora nessuno reclamasse la possibilità di presenziare all'esumazione, gli eventuali resti mortali saranno destinati alla fossa comune.

Art. 30 Estumulazioni ordinarie

1 Le estumulazioni ordinarie si eseguono:

- a seguito di esplicita richiesta del concessionario della sepoltura e trascorsi quaranta anni dalla data di tumulazione;
- d'ufficio quando, alla scadenza della concessione, gli aventi diritto non abbiano presentato apposita richiesta di traslazione dei resti mortali presenti.

2 Nelle estumulazioni ordinarie è compito dell'addetto cimiteriale verificare che la salma sia o meno mineralizzata; in caso di dubbio verrà sentito il medico competente del Servizio Sanitario Locale.

3 I feretri sono estumulati a cura degli operatori cimiteriali secondo la programmazione del servizio cimiteriale.

4 In caso di presenza di resti mortali, gli stessi devono essere raccolti in cassette di zinco da destinare a cellette ossario, loculi o tombe in concessione previa domanda degli interessati.

5 Qualora alla scadenza della concessione non sia stata presentata apposita richiesta di traslazione, in altra concessione, dei resti mortali presenti, gli stessi saranno collocati nell'ossario comune.

6 Se la salma estumulata non risulta essere in condizioni di completa mineralizzazione, il concessionario ha diritto alla proroga della concessione per il tempo necessario indicato dall'autorità sanitaria per la conclusione del processo. In alternativa, il concessionario può rinunciare alla proroga e chiedere l'inumazione in campo comune per ulteriori 5 anni, previa apertura della cassa di zinco.

Art. 31 Esumazioni ed estumulazioni straordinarie e traslazioni

1 Le **esumazioni straordinarie** delle salme inumate, possono essere eseguite:

- a) nei casi ordinati dall'Autorità Giudiziaria,
- b) su autorizzazione del Servizio comunale, sentito il Responsabile del Servizio competente dell'Azienda Sanitaria Locale, a richiesta prioritariamente del coniuge, in assenza del coniuge dei figli, in assenza di questi ultimi del parente più prossimo o, in caso di concorso di più parenti dello stesso grado, di tutti gli stessi solo quando la salma sia destinata ad altra sepoltura o alla cremazione.

2 Le operazioni di cui al precedente punto b) si possono effettuare solo nei periodi stabiliti dall'art. 84 del D.P.R. 285/1990.

3 Prima di effettuare un'esumazione straordinaria occorre verificare se la malattia causa di morte è compresa nell'elenco delle malattie infettive o diffuse pubblicato dal Ministero della Salute Pubblica.

4 Quando è accertato che si tratta di salma di persona morta per malattia infettiva-diffusiva, l'esumazione straordinaria è eseguita a condizione che siano trascorsi almeno due anni dalla morte e che il Dirigente del Servizio Sanitario dichiari che non sussista alcun pregiudizio per la pubblica salute. Tutte le esumazioni straordinarie sono eseguite alla presenza del competente medico del Servizio di Igiene Pubblica.

5 Le **estumulazioni straordinarie** possono essere autorizzate, sia a richiesta dei familiari secondo le priorità indicate al punto b) del primo comma del presente articolo, sia a richiesta del concessionario della tomba, alle condizioni indicate all'art. 88 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, per i seguenti motivi:

- abbinamento di salme di congiunti (coniuge, genitore, figli),
- tumulazione della salma in tomba di famiglia edificate a seguito di concessione,
- cremazione,
- trasporto in altro Comune o all'estero.

6 Le richieste di traslazione verranno soddisfatte solo ed esclusivamente in presenza di disponibilità delle sepolture richieste.

7 Tutti i concessionari che per effetto della traslazione risultino titolari di un loculo non occupato, dovranno retrocederne il titolo al comune.

8 Le operazioni di cui al presente articolo ed a quello precedente, sono di esclusiva competenza dell'operaio necroforo o di eventuali ditte private incaricate dall'Amministrazione Comunale.

9 Nelle esumazioni ed estumulazioni straordinarie è vietata l'apertura dei feretri e dovranno essere adottate tutte le precauzioni igienico sanitarie prescritte anche verbalmente dal medico competente dell'Azienda Sanitaria.

Art. 32 Epigrafi

1 L'Iscrizione che si colloca sulle tombe deve essere conforme ai dati risultanti dall'atto di morte. Qualora il nominativo con il quale il defunto era conosciuto in vita, sia diverso da quello risultante dall'atto di morte, tale nominativo potrà essere indicato fra parentesi.

2 Potranno essere rimosse, previo preavviso, le epigrafi contenenti scritte non appropriate o contenenti errori.

Art. 33 Oggetti da recuperare

1 Nel corso delle operazioni di esumazione ed estumulazione possono essere richiesti, dagli aventi diritto all'addetto alle operazioni cimiteriali, oggetti preziosi o ricordi personali che si presume di rinvenire. Gli oggetti richiesti e rinvenuti, previo accertamento del titolo del richiedente, verranno a questi consegnati. Delle operazioni in parola verrà redatto duplice verbale; uno consegnato al consegnatario e l'altro custodito negli archivi del cimitero.

2 Qualora dei beni rinvenuti non sia stata reclamata la consegna, si procederà ad informare i familiari del defunto, se noti, sulla possibilità di richiedere quanto ritrovato.

3 Sarà contestualmente esposto apposito avviso presso il cimitero col quale s'informa la generalità della popolazione dell'esistenza di oggetti preziosi o ricordi rinvenuti nelle operazioni di esumazione ed estumulazione.

4 Quanto ritrovato sarà riportato in apposito verbale ed i beni saranno disponibili per gli aventi diritto per 12 mesi consecutivi dal rinvenimento. Decorso inutilmente tale termine, l'Amministrazione Comunale potrà alienarli, destinando il ricavato all'esecuzione di opere di miglioramento degli impianti cimiteriali.

Art. 34 Disponibilità dei materiali

1 I materiali e le opere installate sulle sepolture decennali o private, al momento delle esumazioni per scadenza del decennio o del periodo di concessione, qualora i familiari intendano recuperarle, dovranno essere rimosse previo accordi con la Direzione dei cimiteri.

2 Ogni altro rivestimento funebre che rimanga a disposizione del Comune dopo l'esumazione ordinaria dei campi comuni, può essere assegnato gratuitamente a persone indigenti che ne facciano richiesta per collocarle sulla sepoltura di propri cari che ne siano sprovvisti. Il riutilizzo potrà essere consentito a condizione che i materiali siano in buono stato di conservazione e rispondenti ai requisiti prescritti per la nuova sepoltura.

3 Qualora nessuno avanzi richiesta per i suddetti materiali, il Comune, per il tramite dell'addetto cimiteriale provvederà, previa distruzione, allo smaltimento.

Capo VIII Cremazione

Art. 35 Cremazione

1 Per le richieste di cremazione dei propri residenti, il comune di Tempio Pausania, non disponendo di un impianto di cremazione, si avvale dell'impianto disponibile più vicino.

Art. 36 Autorizzazione alla cremazione

1 L'autorizzazione alla cremazione viene rilasciata ai sensi dell'art. 79, 1 comma, del D.P.R. 10 settembre e della legge 30 marzo 2001 n. 130 dall'Ufficiale di Stato Civile a richiesta dei familiari o di loro incaricato, in presenza delle condizioni ivi indicate, ed in particolare dietro la presentazione dei seguenti documenti:

- a. estratto legale di disposizione testamentaria dalla quale risulti la chiara volontà del defunto di essere cremato. Per coloro che al momento del decesso risultano essere iscritti ad associazioni riconosciute, che abbiano tra i propri fini quello della cremazione dei cadaveri dei propri associati, è sufficiente la presentazione di una dichiarazione, in carta libera, scritta e datata, sottoscritta dall'associato di proprio pugno o, se questi non è in grado di scrivere, confermata da due testimoni, dalla quale chiaramente risulti la volontà di essere cremato. Tale dichiarazione deve essere convalidata dal presidente dell'associazione. Le modalità operative sono determinate nel rispetto della normativa vigente.
- b. in mancanza di disposizione testamentaria, occorre un atto scritto, redatto ai sensi degli artt. 38 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, dal quale risulti la volontà espressa di cremare il cadavere da parte del coniuge e dei parenti più prossimi, individuati secondo l'art. 74 e seguenti del Codice Civile e, in caso di concorrenza di più parenti dello stesso grado, della maggioranza assoluta di essi, manifestata all'ufficiale dello stato civile del Comune di decesso o di residenza. Per i minori e per le persone interdette la volontà è manifestata dai legali rappresentanti.
- c. certificato, in carta libera, del Medico curante e del Medico necroscopo, dal quale risulti escluso il sospetto di morte dovuta a reato;
- d. in caso di morte improvvisa e sospetta occorre la presentazione del nulla osta dell'Autorità Giudiziaria recante specifica indicazione che il cadavere può essere cremato
- e. eventuale documentazione relativa alla espressa volontà del defunto in ordine alla dispersione delle ceneri.

Art. 37 Caratteristiche delle urne cinerarie e dei luoghi di conservazione in caso di affido

- 1 Le urne cinerarie devono avere le seguenti caratteristiche:
- l'urna dovrà essere esclusivamente di metallo. E' ammesso materiale diverso a condizione che l'urna sia almeno provvista di un'anima di metallo a contatto con le ceneri;
 - Nessuna limitazione relativa alla forma ma l'ingombro massimo dell'urna non potrà essere superiore alle dimensioni di un parallelepipedo di cm 27x27x30;
 - L'urna dovrà essere debitamente sigillata con apposizione su di essa dei dati anagrafici del defunto.
- 2 Qualora si faccia richiesta di affido delle ceneri, il luogo di conservazione dell'urna cineraria deve essere espressamente indicato nell'istanza di affidamento. L'urna dovrà essere custodita in un luogo sicuro da ogni forma di profanazione, nonché in un ambiente asciutto atto a mantenere nel tempo l'assenza di contatto con liquidi e fonti di calore. Il luogo di conservazione deve, inoltre, essere adeguato al senso comune di pietà e decoro nei confronti dei defunti.

Art. 38 Affidamento delle ceneri

- 1 L'autorizzazione all'affidamento personale delle ceneri può essere rilasciato solo a privati residenti o domiciliati nel Comune di Tempio Pausania, indipendentemente dal luogo di decesso del defunto o di collocazione delle ceneri.
- 2 *Forma della volontà espressa in vita dal defunto*
 La volontà del defunto di affidare le proprie ceneri a specifica persona deve chiaramente ed inequivocabilmente emergere da:
- a. disposizione testamentaria;
 - b. dichiarazione autografa (da pubblicarsi come testamento olografo ai sensi dell'art. 620 del Codice Civile);
 - c. dichiarazione resa e sottoscritta nell'ambito dell'iscrizione ad associazione legalmente riconosciuta per la cremazione;
 - d. dichiarazione del deceduto ritualmente resa di fronte a pubblici ufficiali (funzione esercitata da un ampio spettro di persone, per esempio: notaio, segretario comunale, ecc.)
 - e. dichiarazione verbale resa in vita dal defunto e provata mediante dichiarazione del coniuge, o in difetto, del parente più prossimo individuato ai sensi degli artt. 74, 75, 76 e 77 del codice civile

e, in caso di concorrenza di più parenti dello stesso grado, della maggioranza assoluta di essi. La firma dei congiunti va autenticata ai sensi degli artt. 21 e 38 del DPR. 445/2000 e s.m.i..

3 *Prescrizioni generali per l'affidamento*

L'affidatario all'atto della presentazione dell'istanza deve rendere le seguenti dichiarazioni :

Dichiarazione di responsabilità per la custodia delle ceneri e di essere a conoscenza che l'Amministrazione comunale potrà effettuare opportune verifiche e controlli sulle condizioni di conservazione, consentendo, pertanto, l'accesso ai locali dove viene custodita l'urna;

Dichiarazione del luogo esatto in cui saranno conservate le ceneri, con esplicito impegno a rispettare le caratteristiche delle urne e le prescrizioni sopra indicate circa i luoghi di conservazione;

Dichiarazione di assenza di impedimenti alla consegna derivanti da vincoli determinati dall'Autorità giudiziaria o di pubblica sicurezza;

Dichiarazione di conoscenza:

dell'obbligo di mantenere, salvo apposita autorizzazione, l'urna sigillata nonché l'apposizione su di essa dei dati anagrafici del defunto

delle norme circa i reati possibili relativi alla dispersione non autorizzate delle ceneri e delle altre norme del codice civile e penale in materia;

dell'obbligo di:

informare l'Ufficio di Stato Civile della variazione del luogo di custodia dell'urna cineraria entro il termine massimo di 10 giorni;

dichiarare il luogo finale di destinazione dell'urna e delle ceneri;

della possibilità di trasferimento dell'urna in cimitero, con assunzione dei relativi oneri, nel caso in cui lo stesso affidatario non intenda più conservare l'urna;

del divieto all'affidamento - anche temporaneo - dell'urna cineraria ad altre persone se non interviene specifica autorizzazione dell'autorità comunale che ha emesso il provvedimento e, in sua esecuzione, specifico processo verbale a persona legittimata a custodire e a conservare l'urna.

4 *Registrazione in apposito Registro*

L'ufficio di Stato Civile del Comune di Tempio Pausania predispone un apposito Registro per le autorizzazioni all'affidamento personale delle ceneri in cui sono indicati: numero progressivo dell'autorizzazione; generalità del defunto nonché dati relativi al decesso; generalità dell'affidatario, compresa sia la residenza legale che, se diverso, l'indirizzo del luogo ove l'urna cineraria verrà conservata; previsione di appositi spazi destinati alla registrazione di eventuali variazioni.

5 *Procedura per eventuale riconsegna di urna cineraria già affidata*

Cessando le condizioni per l'affidamento, o per decesso dell'affidatario o per ripensamento da parte dello stesso, l'urna dovrà essere destinata secondo le indicazioni fornite dallo stesso all'atto dell'affido.

Se la destinazione finale è il cimitero, l'urna potrà essere:

- tumulata nel cimitero del Comune di Tempio Pausania, con assunzione delle spese relative a carico della parte. Ciò solo nel caso in cui le ceneri siano in diritto di essere tumulate nel cimitero del Comune di Tempio Pausania;

- collocata nell'apposito spazio comune del cimitero a ciò riservato, in caso di mancata assunzione di tali oneri.

La violazione anche di una sola prescrizione contenuta in leggi, regolamenti nonché nel provvedimento di affidamento - salvo che la fattispecie configuri reato di cui all'art. 411 del codice penale - può dar luogo alla decadenza dallo stesso affidamento con conseguente ritiro dell'urna e applicazione di sanzione ai sensi della vigente normativa.

In caso di rinvenimento di urna cineraria senza che possa essere individuato uno specifico affidatario, il servizio cimiteriale provvederà a collocarla nell'apposito spazio comune a ciò riservato del Cimitero comunale.

Controlli

L'Amministrazione Comunale si riserva di effettuare controlli, tramite propri incaricati, circa le modalità di conservazione dell'urna cineraria.

Nel caso in cui si opponga al controllo da parte degli incaricati del Comune presso il domicilio dichiarato, l'affidatario è obbligato a rendere una dichiarazione in merito alle modalità di conservazione delle ceneri.

Qualora si riscontrino violazioni alle prescrizioni impartite nell'autorizzazione e sempre che il fatto non costituisca reato, ai sensi dell'art. 411 del Codice Penale, l'Amministrazione Comunale, previa diffida formale all'affidatario contenente un termine per la regolarizzazione, si riserva di revocare l'autorizzazione già rilasciata imponendo il trasferimento dell'urna presso il cimitero.

Art. 39 Dispersione delle ceneri

1 L'autorizzazione alla dispersione delle ceneri di un defunto può essere richiesta all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Tempio Pausania se il decesso è avvenuto a Tempio Pausania o se il defunto, al momento del decesso, era residente a Tempio Pausania e l'evento è avvenuto in un Comune diverso. Nel caso si chieda la dispersione di ceneri già tumulate, si deve trattare di ceneri conservate nei cimiteri del Comune di Tempio Pausania.

2 Forma della volontà espressa in vita dal defunto

La volontà del defunto di disperdere le proprie ceneri deve chiaramente ed inequivocabilmente emergere da:

- a) disposizione testamentaria;
- b) dichiarazione autografa (da pubblicarsi come testamento olografo ai sensi dell'art. 620 del Codice Civile.);
- c) dichiarazione resa e sottoscritta nell'ambito dell'iscrizione ad associazione legalmente riconosciuta per la cremazione;
- d) dichiarazione verbale resa in vita dal defunto e provata mediante dichiarazione del coniuge, o in difetto, del parente più prossimo individuato ai sensi degli artt. 74, 75, 76 e 77 del codice civile e, in caso di concorrenza di più parenti dello stesso grado, della maggioranza assoluta di essi. La firma dei congiunti va autenticata ai sensi degli artt. 21 e 38 del DPR. 445/2000 e s.m.i..

3 Luoghi dove svolgere la dispersione

La dispersione può avvenire esclusivamente nell'ambito del territorio Comunale e può essere svolta nei seguenti luoghi:

- area cimiteriale appositamente individuata;
- area privata, aperta e con il consenso del proprietario, escludendo l'esercizio di attività avente fine di lucro;
- in natura (lago, fiume) nei tratti liberi da natanti e manufatti.

La dispersione è in ogni caso vietata nei centri abitati, come definiti dall'art. 3, comma 1 punto 8) del D. Lgs 30/04/1992 N. 285.

Il richiedente la dispersione dovrà indicare chiaramente nell'istanza il luogo in cui intende procedere alla dispersione, secondo le volontà del defunto, o, in mancanza, secondo l'accordo delle persone aventi titolo a disporre delle ceneri.

4 Persona autorizzata alla dispersione

Persona indicata dal defunto;

in mancanza di volontà espressa in tal senso in vita dal defunto, possono procedere alla dispersione nel seguente ordine:

- coniuge;
- altri familiari aventi diritto;
- esecutore testamentario;
- legale rappresentante di associazione per la cremazione a cui il defunto era iscritto;
- personale appositamente autorizzato dal comune che esercita l'attività funebre.

Nel caso in cui la persona indicata in vita dal defunto o comunque avente titolo ad eseguire la dispersione, non fosse disponibile o in grado di provvedervi, il coniuge o gli altri familiari di primo grado individueranno con dichiarazione unanime la persona autorizzata a procedere alla dispersione.

In caso di disaccordo o di difficoltà a reperire gli aventi diritto a disporre delle spoglie mortali o comunque nel caso di particolare complessità del procedimento relativo al rilascio dell'autorizzazione, l'urna cineraria è conservata gratuitamente per il tempo massimo di una settimana presso il Cimitero di Tempio Pausania, finché sulla destinazione non intervenga accordo tra le parti o completamento del procedimento.

Scaduto il termine di una settimana, in assenza di legittime richieste da parte dei familiari, le ceneri sono deposte nel cinerario comune.

5 Controlli

L'Amministrazione Comunale si riserva di effettuare controlli, anche a campione, tramite propri incaricati, circa le modalità di dispersione delle ceneri effettuata nell'ambito del territorio comunale e di segnalare all'autorità giudiziaria eventuali sospetti di reato ai sensi dell'art. 411 del Codice Penale.

Capo IX Divieti – Obblighi –Orari

Art. 40 Divieti

1 Nei cimiteri, di norma, non si può entrare che a piedi ed è vietato ogni atto o comportamento non conforme al decoro del luogo ed al comune senso di pietà verso i defunti. In particolare è vietato:

- Fumare, tenere contegno chiassoso, emettere e riprodurre suoni al di fuori di cerimonie autorizzate;
- introdurre animali, fatta eccezioni per quelli necessari all'accompagnamento dei non vedenti;
- rimuovere da sepolture altrui fiori, piante ed ogni altro ornamento;
- abbandonare fiori o rifiuti al di fuori degli appositi contenitori;
- calpestare le aiuole e le sepolture e camminare al di fuori dei viali;
- esercitare forme di pubblicità;
- eseguire lavori sulle sepolture senza specifica autorizzazione;
- riprendere con vari dispositivi opere cimiteriali, cortei funebri ed operazioni cimiteriali;
- chiedere elemosina, fare questue o raccolte di fondi;
- assistere alle esumazioni od estumulazioni di salme di persone estranee o nei casi in cui ciò sia altrimenti vietato;
- l'ingresso alle autovetture non autorizzate. I soggetti privati autorizzati all'esecuzione di lavori all'interno dei cimiteri potranno avere accesso con mezzi idonei al trasporto di materiali e per il tempo strettamente necessario. Tali limitazioni non si applicano ai mezzi comunali.

2 I portatori di handicap, previa esibizione di certificazione che comprova il loro stato, potranno avere il permesso ad accedere ai cimiteri per mezzo di veicoli, a condizione che questi non producano danni. Tale permesso sarà revocato qualora l'addetto al cimitero ne constati un uso difforme dal consentito.

Art. 41 Obblighi e divieti per il personale dei Cimiteri

1 Il personale dei cimiteri, oltre ad essere tenuto al rispetto del presente regolamento ed a farlo rispettare a chiunque acceda alle strutture cimiteriali, deve:

- mantenere un comportamento dignitoso, consono al luogo;
- indossare abbigliamento adeguato al lavoro di cui è incaricato, nel rispetto anche delle norme sulla sicurezza, e rispettoso del luogo;
- fornire, per quanto di competenza, ogni informazione utile.

2 E' fatto divieto allo stesso personale di:

- eseguire nei cimiteri, all'interno o fuori dell'orario di lavoro, attività per conto dei privati;
- esercitare o promuovere attività aventi fine di lucro, sia all'interno che al di fuori dei cimiteri ed in qualsiasi momento;
- adottare comportamenti contrari al libero esercizio della concorrenza fra le ditte che operano nell'ambito delle attività funebri;
- ricevere compensi, di qualsiasi natura ed anche a titolo di liberalità, da parte di privati cittadini e delle ditte;
- trattenere per se o per terzi i beni rinvenuti nel corso delle ordinarie attività cimiteriali.

3 L'inosservanza degli obblighi e divieti, qualora non abbia natura di violazione grave da valutarsi nelle opportune sedi, costituisce illecito amministrativo.

Art. 42 Orario

1 I cimiteri sono aperti al pubblico secondo gli orari stabiliti con atto amministrativo dal dirigente competente alla gestione dei cimiteri. Gli orari terranno conto dell'alternanza delle stagioni.

2 All'esterno dei cimiteri sarà affisso apposito avviso per rendere pubblici gli orari stabiliti.

3 I visitatori potranno avere accesso al cimitero fino a 15 minuti prima della chiusura. 15 minuti prima del termine dell'orario verrà dato per mezzo di segnale acustico avviso apposito. Alla chiusura del cancello l'addetto verifica l'assenza di visitatori nel cimitero.

Capo X Concessioni - Tipologia e durata

Art. 43 Assegnazione di aree o manufatti

1 Il Servizio di Polizia Mortuaria assegna le aree o i manufatti adibiti alla sepoltura disponibili mediante concessione e secondo i principi di seguito riportati.

2 Tutti coloro che a seguito di precedenti normative risultano essere titolari di concessioni così dette "perpetue", mantengono tale titolarità.

Art. 44 Concessione

1 La concessione di sepolture private può avere per oggetto l'assegnazione di:

- a) aree per la costruzione di sepolture private a tumulazione, nel rispetto del piano regolatore cimiteriale;
- b) loculi costruiti dal Comune, completi di rivestimenti marmorei o di altro materiale idoneo;
- c) loculi costruiti dal Comune, da rivestire con pietre ornamentali a cura del concessionario;
- d) sepolture acquisite al patrimonio comunale.

2 La concessione attribuisce il diritto d'uso di aree o manufatti e deve risultare da apposito atto contenente l'individuazione della concessione, le clausole e condizioni della medesima e le norme che regolano l'esercizio del diritto d'uso.

Art. 45 Concessionario

1 Il concessionario è chiunque chieda ed ottenga un titolo di concessione del diritto d'uso di un'area o sepoltura nei cimiteri del Comune di Tempio Pausania.

2 Nelle sepolture private edificate in aree, l'esercizio del diritto d'uso è riservato al concessionario ed ai suoi familiari, fatte salve le eccezioni previste all'art. 51, e per quelle concesse ad enti è riservato alle persone contemplate dal relativo ordinamento e dall'atto di concessione.

3 La concessione opera nei limiti stabiliti dall'atto, dal Regolamento nazionale e comunale di Polizia Mortuaria.

4 In particolare, nessun atto inerente al seppellimento, esumazioni o estumulazioni e traslazioni è permesso in presenza di un legittimo dubbio sul diritto del richiedente, o in presenza di contestazione di altri aventi diritto.

5 Il concessionario deve provare il proprio diritto mediante l'atto di concessione.

6 Qualora il richiedente le operazioni cimiteriali sia un soggetto avente diritto, si considera la sua legittimazione anche in nome e per conto degli altri. Le eventuali controversie fra più aventi diritto vanno risolte direttamente tra i medesimi nelle opportune sedi giudiziarie, restando il Comune estraneo ad ogni questione tra gli stessi.

Art. 46 Concessioni per la sepoltura di uomini illustri e benemeriti

1 Nelle aree cimiteriali esistenti o di prossima costruzione l'Amministrazione comunale può destinare gratuitamente aree, tombe o cappelle alla sepoltura di "uomini illustri" che abbiano onorato il Comune di Tempio Pausania distinguendosi per particolari meriti. La proposta deve essere avanzata dal Sindaco e deliberata dalla Giunta Comunale.

Art. 47 Tipologia delle sepolture e durata delle concessioni

1 La tipologia di sepolture è la seguente:

- cappelle da costruirsi su aree concesse dal comune;
- tombe ipogee da costruirsi su aree concesse dal comune;
- loculi;
- loculi ossari o cinerari.

2 Le aree, se disponibili, possono essere concesse in uso, per la durata di 40 anni dalla data di sottoscrizione della concessione, per la costruzione, a cura e spese di privati od enti, di sepolture a

sistema di tumulazione individuale (cappelle o tombe ipogeiche) per famiglie e collettività.

3 Per le sepolture private individuali l'uso è stabilito nel seguente modo:

- tumulazioni in loculi: tempo determinato per la durata di 40 anni dalla data della tumulazione comprese quelle concesse ante mortem;
- loculo ossario o cinerario contenente i resti mortali provenienti da esumazioni od estumulazioni o ceneri: tempo determinato per la durata di 40 anni dalla data di tumulazione;

4 Le concessioni di aree possono essere rinnovate, a titolo oneroso, entro un anno dell'avvenuta scadenza secondo il disposto dell'art. 53, per una durata pari a quella prevista nella concessione iniziale e previo accertamento dello stato di manutenzione della sepoltura. All'atto del rinnovo ogni lavoro di manutenzione ordinaria sarà a carico dei concessionari che dovranno provvedervi entro 6 mesi.

5 Nelle concessioni di loculi non è ammesso il rinnovo. I resti rinvenuti nelle estumulazioni ordinarie, che non rientrino nell'ipotesi di cui al 6° comma dell'art. 30, hanno diritto ad essere tumulati in loculo ossario mediante stipula di nuova concessione e pagamento della tariffa prevista.

6 Le concessioni stipulate antecedentemente al presente regolamento mantengono le scadenze ivi stabilite.

7 Restano ferme le concessioni rilasciate in uso perpetuo, fatta salva la possibilità di revoca di cui all'art. 92 del D.P.R. 285/90, quando trascorsi 50 anni dalla tumulazione dell'ultima salma, si verifichi una grave insufficienza del cimitero rispetto al fabbisogno della popolazione comunale che non sia possibile soddisfare nell'immediato mediante ampliamento o costruzione di nuovo cimitero.

8 Tutte le concessioni si estinguono con la soppressione del cimitero.

Art. 48 Modalità per ottenere le concessioni cimiteriali

1 Le concessioni cimiteriali potranno essere rilasciate in base alle disponibilità esistenti al momento della richiesta ed in base ai seguenti criteri:

a) ordine cronologico di presentazione della domanda al protocollo e relativa alla tumulazione di defunti già sistemati in via provvisoria in manufatti comunali o di terzi a seguito di temporanea indisponibilità al momento del decesso;

b) evase le richieste di cui al punto precedente si procederà alla definizione delle domande in ordine cronologico di presentazione al protocollo, alla individuazione della sepoltura ed alla conseguente tumulazione di defunti;

c) le successive domande saranno esaminate secondo l'ordine cronologico di presentazione al protocollo e potranno essere soddisfatte anche quelle a favore di persone in vita e maggiorenni, nel limite del 30% delle disponibilità esistenti senza obbligo di riserva in capo all'Amministrazione. Qualora la richiesta ante mortem sia relativa al rilascio di concessione di un loculo è necessario che il richiedente sia nelle seguenti ipotesi:

* malato terminale;

* oltre 70 anni di età oppure che dimostri di non avere parenti entro il secondo grado di parentela;

* oltre 65 anni d'età che abbia il coniuge nello stesso cimitero, con possibilità di scegliere, se disponibile, il loculo contiguo a quello del congiunto.

2 Ad ogni persona non può essere assegnata più di una concessione di area, mentre può essere titolare di più concessioni di loculi e/o loculi ossari. Il titolare di una concessione può richiedere un'altra concessione solo dopo aver dimostrato che la precedente, di cui ha la titolarità, è completamente utilizzata e che l'ulteriore concessione cimiteriale sia necessaria per la tumulazione di defunti appartenenti ad un unico ente o istituto.

3 Chi intenda ottenere la concessione di una sepoltura privata deve presentare domanda in carta resa legale e su apposito modulo reso disponibile ed indirizzata al Servizio di Polizia Mortuaria, indicando il cimitero ed il tipo di concessione richiesta.

4 Mediante la concessione si acquisisce il diritto specifico e l'assoggettamento del richiedente e del concessionario a tutte le disposizioni del presente regolamento e del regolamento nazionale di

polizia mortuaria anche se non espressamente richiamate.

5 I manufatti e le aree cimiteriali sono assegnati nell'ambito delle disponibilità esistenti al momento della richiesta ed assoggettati al pagamento delle tariffe stabilite periodicamente dall'organo esecutivo del comune, ai sensi dell'art. 48 del T.U.E.L. approvato con D. Lgs. 267/2000.

Art. 49 Diritto d'uso delle sepolture private

1 Il diritto d'uso di una sepoltura consiste in una concessione amministrativa, a tempo determinato, e revocabile, su bene soggetto al regime dei beni demaniali e lascia integro il diritto alla nuda proprietà del Comune. Il Comune conferisce ai privati il solo diritto d'uso dell'area o loculo, che non è commerciabile, né trasferibile o comunque cedibile. Ogni atto contrario è nullo di diritto.

2 Per diritto d'uso si intende l'esercizio della facoltà di servirsi del bene concesso conformemente al contenuto dell'atto concessorio; con la concessione del diritto d'uso il concessionario assume inoltre i seguenti obblighi inerenti la gestione del manufatto e specificatamente delle seguenti attività:

- manutenzione ordinaria dei loculi o loculi ossario o cinerari;
- manutenzione ordinaria e straordinaria per le sepolture edificate su aree concesse dal comune;
- la completa gestione delle salme, resti mortali e ceneri, presenti all'interno della medesima sepoltura mediante le operazioni di estumulazione, esumazione, riduzione dei resti mortali e traslazione.

3 Il diritto d'uso non può essere ceduto a terzi, è possibile la sola rinuncia.

Capo XI Concessioni di aree

Art. 50 Concessioni di aree per la costruzione di cappelle o tombe ipogee

1 La concessione è presupposto all'ottenimento di specifica autorizzazione edilizia per il progetto della costruzione che si intende edificare. Il progetto di realizzazione del manufatto dovrà essere presentato al Comune nelle forme prescritte dalla legislazione vigente, entro 1 anno dalla data del contratto di concessione. I lavori dovranno essere avviati e completati secondo le modalità e i termini vigenti in materia edilizia.

1 bis Il mancato rispetto dei termini di cui al comma 1, comporta la decadenza della concessione cimiteriale e la restituzione del canone concessorio nella misura e termini indicati dall'art. 64 del presente regolamento.

2 I danni causati alla proprietà comunale o privata in conseguenza dei lavori saranno a carico del concessionario, che ne risponderà in solido con l'incaricato dei lavori. La sepoltura non potrà essere utilizzata se non sia intervenuto l'atto di collaudo da parte dell'Ufficio Tecnico Comunale.

3 La concessione viene stipulata sotto forma di scrittura privata, previo pagamento del corrispettivo fissato periodicamente dalla Giunta Comunale con propria deliberazione e delle spese contrattuali.

Art. 51 Diritto d'uso delle sepolture private su aree

1 Il diritto d'uso delle sepolture private su aree è riservato alla persona del concessionario ed a quelle della sua famiglia ovvero alle persone regolarmente iscritte all'ente concessionario (corporazione, istituto, ecc.), fino al completamento della capienza del sepolcro, salvo diverse indicazioni previste nell'atto di concessione.

2 Ai fini dell'applicazione sia del 1° che del 2° comma dell'art. 93 del D.P.R. 285/1990 la famiglia del concessionario è da intendersi composta dal coniuge, dai discendenti in linea retta e dagli ascendenti.

3 Per gli ascendenti e i discendenti in linea retta il diritto alla tumulazione è implicitamente acquisito dal fondatore il sepolcro, all'atto dell'ottenimento della concessione e nell'esercizio del relativo diritto d'uso verranno rispettate le seguenti priorità:

- a) coniuge vivente;
- b) in assenza del coniuge tutti i figli viventi,
- c) in assenza di figli tutti i nipoti e gli ascendenti.

4 In presenza di più titolari con pari priorità, qualora non vi sia accordo, si procede in base alla volontà espressa dalla maggioranza.

5 Per i collaterali, gli affini e persone benemerenti del concessionario, la sepoltura deve essere autorizzata di volta in volta dal titolare della concessione con una apposita dichiarazione, nella forma dell'istanza con autocertificazione ai sensi del DPR 445/2000 da presentare al Servizio di Polizia Mortuaria che, qualora ricorrano gli estremi anzidetti, darà il nulla-osta al fine dell'autorizzazione comunale.

6 I casi di "convivenza" con i titolari della concessione verranno valutati di volta in volta in relazione alla documentazione presentata, con la stessa procedura di cui al comma precedente.

7 Rimangono tassativamente escluse dal diritto all'uso della sepoltura tutte le persone che non risultino legate al titolare della concessione in uno dei modi sopra esposti.

8 Le operazioni inerenti o correlate a movimenti di cadaveri, di resti e di ceneri disposte dal concessionario di sepoltura privata, sono soggette al preventivo nulla osta del Servizio di Polizia Mortuaria.

9 In via eccezionale e per il tempo strettamente necessario al reperimento di sepoltura definitiva, potranno essere tumulate le salme di persone estranee previo assenso del titolare della concessione

Art. 52 Morte del concessionario di sepoltura privata su area

1 In caso di decesso del concessionario di una sepoltura privata, i discendenti legittimi o coloro che hanno titolo (es. eredi testamentari) sulla concessione sono tenuti a darne comunicazione al Servizio di Polizia Mortuaria entro un anno dalla data di decesso.

2 Gli aventi titolo rilevano la concessione con gli stessi diritti ed oneri vigenti al momento della morte del titolare.

3 In caso di assenza di esplicito testamento i discendenti diretti possono nominare titolare della concessione uno di loro, diversamente la concessione risulterà intestata al concessionario originario e tutti i discendenti diretti dovranno farsi carico di tutti gli oneri inerenti la concessione fino a che non sopraggiunga la scadenza.

4 Qualora alla morte del concessionario originario ne sia stato identificato uno nuovo, secondo le modalità di cui al precedente comma, si può procedere alla voltura della concessione ai sensi dell'art. 54, diversamente non esisterà la figura del concessionario ma quella dei titolari del diritto di sepoltura.

5 La famiglia viene ad estinguersi quando non vi sono discendenti che abbiano titolo ad assumere la qualità di concessionari.

6 Nel caso di famiglia estinta, decorsi 30 anni dall'ultimo seppellimento, il Comune provvede alla dichiarazione di decadenza della concessione, collocando i resti mortali dei defunti in loculi salma o ossario con le modalità dell'art. 84 e seguenti del D.P.R. 285/1990, per il restante periodo di concessione.

7 L'area suddetta una volta liberata dalle salme e dai resti mortali, può essere oggetto di assegnazione a terzi.

8 Nel caso di eventuale mancanza di formali atti di concessione per le pratiche precedenti al presente regolamento si considererà concessionario chi ha versato il corrispettivo iniziale.

Art. 53 Rinnovo concessione

1 Il rinnovo della concessione può essere richiesto dal concessionario iniziale o dagli ascendenti o discendenti in linea retta.

2 Nel caso di premorienza di tutti gli ascendenti o discendenti in linea retta, è consentito il rinnovo della concessione e l'utilizzo della sepoltura ai collaterali e in mancanza di questi agli affini fino al 4° grado, ovvero, all'erede testamentario, sempre che gli interessati dimostrino di aver sempre curato il sepolcro e vi conservino nell'ambito dello stesso le salme e resti mortali ivi sepolti.

2 Potrà altresì rinnovare la concessione, decorso un anno dalla scadenza della stessa chiunque abbia un interesse, anche affettivo, alla conservazione del sepolcro, senza che debba motivare tale volontà, purché dimostri di aver sempre curato la sepoltura. In questo caso l'interessato acquisisce il diritto/dovere del concessionario per quanto attiene la conservazione/manutenzione del sepolcro, ma non quello del diritto di sepoltura.

Art. 54 Subentro

1 Fermo restando i principi di cui all'art. 52, in caso di decesso del concessionario di una sepoltura privata su area, i discendenti legittimi e le altre persone che hanno titolo sulla concessione sono tenuti a darne comunicazione alla Servizio di polizia mortuaria entro 12 mesi dalla data del decesso, richiedendo eventualmente la voltura della concessione, indicando gli aventi diritto alla sepoltura e designando, uno di loro quale titolare della concessione nei confronti del Comune.

2 Al subentrante spettano tutti i diritti già attribuiti al titolare iniziale della concessione e può essere sostituito a condizione che sussista la volontà in tal senso della maggioranza degli aventi diritto.

4 L'aggiornamento dell'intestazione della concessione è effettuato dall'ufficio esclusivamente nei confronti della persona che assume la qualità di nuovo concessionario.

Art. 55 Decadenza delle concessioni su aree

1 La decadenza della concessione può essere dichiarata nei seguenti casi:

- a) venga accertato che la concessione è oggetto di lucro o di speculazione;
- b) violazione del divieto di cessione fra privati del diritto d'uso della sepoltura, previsto dal 3° comma dell' art. 49;
- c) inosservanza della prescrizione contenuta nel 1° comma dell'art. 50 non avendo provveduto alla costruzione delle opere entro i termini fissati;
- d) la sepoltura privata risulti in stato di abbandono per incuria o per morte degli aventi diritto o quando non si siano osservati gli obblighi relativi alla sua manutenzione;
- e) grave inadempienza ad ogni altro obbligo previsto nell'atto di concessione o nel presente Regolamento;
- f) sia stato accertato il decesso dell'unico avente titolo e che la salma sia stata cremata o tumulata in altra sepoltura privata senza che il concessionario o i suoi discendenti legittimi abbiano dichiarato, entro un anno dall'avvenuto decesso dell'avente titolo, la loro rinuncia alla concessione.

2 Nei casi di cui ai punti d) ed e), l'Amministrazione provvede a notificare agli interessati l'avvio del procedimento di dichiarazione di decadenza, diffidandoli a provvedere entro il termine di 6 mesi prorogabile di ulteriori 6 mesi per motivate ragioni.

3 Copia della diffida è affissa all'Albo Pretorio del Comune per 30 giorni.

4 Allo scadere dei termini, qualora non si sia provveduto secondo diffida, la dichiarazione di decadenza viene resa definitiva con Atto Amministrativo.

Capo XII Concessioni di loculi

Art. 56 Concessione di sepolture individuali

1 La sepoltura individuale di cui al comma 3 dell'art. 47, può concedersi solo ed esclusivamente in presenza del cadavere per i loculi, dei resti ossei o delle ceneri per gli ossari/cinerari.

2 Il Comune può stabilire di concedere un determinato numero di loculi, nel limite del 30% delle disponibilità esistenti, anche non in presenza di cadavere, purché il concessionario o l'avente diritto all'uso dello stesso si trovi nelle condizioni di cui alla lettera c), comma 1, dell'art. 48, e vi sia la disponibilità di manufatti per coprire le necessità del cimitero.

3 Le sepolture di cui al presente articolo non possono essere trasferite a terzi, ma solamente retrocesse al Comune secondo quanto previsto dal presente Regolamento.

Art. 57 Decadenza delle concessioni di sepolture individuali

1 La decadenza della concessione può essere dichiarata nei seguenti casi:

- a) venga accertato che la concessione è oggetto di lucro o di speculazione;
- b) violazione del divieto di cessione fra privati del diritto d'uso della sepoltura, previsto dal 3° comma dell' art. 49;
- c) la sepoltura privata risulti in stato di abbandono o quando non si siano osservati gli obblighi relativi alla manutenzione della sepoltura;

- d) grave inadempienza ad ogni altro obbligo previsto nell'atto di concessione o nel presente Regolamento;
- e) la sepoltura individuale non sia stata occupata da salma, ceneri o resti per i quali era stata richiesta, entro 60 giorni dal decesso, cremazione, esumazione o estumulazione.
- 2 Nei casi di cui ai punti c) e d), l'Amministrazione provvede a notificare agli interessati l'avvio del procedimento di dichiarazione di decadenza, diffidandoli a provvedere entro il termine di 6 mesi prorogabile di ulteriori 6 mesi per motivate ragioni.
- 3 Copia della diffida è affissa all'Albo Pretorio del Comune per 30 giorni.
- 4 Allo scadere dei termini, qualora non si sia provveduto secondo diffida, la dichiarazione di decadenza viene resa definitiva con Atto Amministrativo.

Art. 58 Tumulazioni di feretri e cassette ossario o cinerarie

1 Nelle concessioni aventi scadenza ultra quarantennale, il titolare iniziale della concessione o in assenza di questo altro soggetto che agisce in nome e per conto degli eredi della salma e del primo concessionario, decorsi quaranta anni dalla tumulazione e completato il processo di mineralizzazione, può richiedere l'estumulazione della salma e la riduzione in cassetta ossario o cremazione, al fine di consentire la tumulazione di altra salma nel medesimo loculo assieme ai resti della precedente. In tal caso viene a formarsi un nuovo rapporto concessorio a tempo determinato con l'ente, di durata pari a quella indicata nell'art. 47 del presente regolamento ed assoggettato al pagamento delle tariffe vigenti per le nuove concessioni, fatta eccezione per le concessioni perpetue per cui si applica quanto stabilito dal comma 3 dell'art. 60.

Capo XIII Rinunce – Norme sulle concessioni perpetue

Art. 59 Rinuncia alla concessione

- 1 Il titolare di una concessione e gli aventi diritto hanno facoltà di dichiarare la loro irrevocabile rinuncia personale, per se e per i propri discendenti diretti e/o eredi, al diritto alla sepoltura e/o al diritto d'uso della medesima che verrà registrata dal Servizio di Polizia Mortuaria e tenuta dall'Ufficio competente.
- 2 La rinuncia alla concessione della sepoltura privata è ammessa in ogni tempo esclusivamente in favore del Comune.
- 3 Il Comune subordina l'accettazione della rinuncia alla condizione che la sepoltura non sia stata occupata o che le salme, resti e ceneri precedentemente ospitati abbiano avuto altra sistemazione a carico dei richiedenti.
- 4 La rinuncia non può essere soggetta a vincoli o condizione alcuna.

Art. 60 Norme sulle concessioni perpetue

- 1 I titolari o gli aventi diritto di concessioni perpetue relative a tumulazioni possono richiedere, decorsi quaranta anni dalla tumulazione, l'estumulazione della salma e la raccolta dei relativi resti mortali ed il riutilizzo del sepolcro per altra salma.
- 2 In tal caso viene a formarsi un nuovo rapporto concessorio a tempo determinato con l'ente di durata pari a quella indicata nell'art. 47 del presente regolamento.
- 3 Il concessionario è esentato dalla corresponsione degli oneri relativi alla nuova concessione ed è tenuto soltanto al pagamento delle operazioni necessarie alla sistemazione dei resti mortali.
- 4 Allo scadere della nuova concessione si applica quanto stabilito dall'art. 63.

Capo XIV Revoca – Estinzione – Concessioni retrocesse

Art. 61 Revoca

1 Salvo quanto previsto dall'art. 92, 2° comma, del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, rientra nelle facoltà dell'Amministrazione la possibilità di ritornare in possesso di qualsiasi area o manufatto concesso in uso quando ciò sia necessario per ampliamento, modificazione topografica del cimitero o per qualsiasi altra ragione di interesse pubblico.

2 Nelle ipotesi di cui sopra, la concessione viene revocata con atto amministrativo, previo accertamento dei relativi presupposti. Agli aventi diritto verrà concesso l'uso, a titolo gratuito, per il tempo residuo spettante secondo l'originaria concessione o per la durata di 99 anni nel caso di perpetuità della concessione revocata, di una sepoltura simile nell'ambito dello stesso cimitero, ove possibile, in zona indicata dall'Amministrazione, rimanendo a carico della stessa le spese per il trasporto delle spoglie mortali dalla vecchia alla nuova sepoltura, ma non anche i lavori di rimozione e il ripristino delle opere stesse o di costruzione di nuove.

3 Il provvedimento di revoca dovrà essere notificato al concessionario nei modi e nelle forme di legge e, nel caso sia impossibile rinvenire il concessionario l'atto sarà pubblicato all'Albo Pretorio per 60 giorni.

Art. 62 Estinzione

1 Le concessioni si estinguono o per scadenza del termine previsto nell'atto di concessione, ovvero con la soppressione del cimitero salvo, in quest'ultimo caso, quanto disposto nell'art. 98 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.

2 Allo scadere del termine, se gli interessati non avranno preventivamente disposto per la collocazione delle salme, resti o ceneri, provvederà il Comune collocando i medesimi nel campo comune, nell'ossario, o nei cinerari comuni, previo avviso notificato agli interessati con le medesime modalità previste per la revoca di cui al comma 3 dell'art. 61.

Art. 63 Scadenza delle concessioni

1 Il Servizio di Polizia Mortuaria comunicherà ai concessionari o loro aventi causa, la scadenza della concessione delle sepolture private, attraverso raccomandate con ricevuta di ritorno o modalità equivalenti.

2 Qualora il concessionario risulti deceduto senza lasciare eredi o discendenti diretti conosciuti la segnalazione di avvenuta scadenza della concessione sarà effettuata tramite apposito avviso che rimarrà affisso per sei mesi sulla sepoltura, in ogni caso la concessione di area verrà considerata decaduta se entro 18 mesi dalla scadenza naturale nessuno avrà provveduto a formalizzarne il rinnovo.

3 Per rinnovare la concessione di area l'avente titolo dovrà provvedere al pagamento del corrispettivo a seguito dell'accertato buono stato di manutenzione del sepolcro da parte dell'addetto alle operazioni cimiteriali. Nel caso la sepoltura necessiti di lavori di manutenzione questi verranno prescritti e dovranno essere eseguiti entro 6 mesi, prorogabili di altri 6 a seguito di valutazione di oggettive situazioni che non consentano di rispettare il termine iniziale.

4 Se la concessione non sarà rinnovata o i lavori prescritti non verranno eseguiti, si disporrà la traslazione in campo comune di eventuali salme non completamente mineralizzate oppure nell'ossario o cinerario comune dei resti mortali o ceneri, acquisendo al patrimonio comunale la sepoltura interessata.

Art. 64 Le concessioni retrocesse

1 Le concessioni retrocesse o decadute rientrano nella disponibilità del Comune per essere riassegnate a titolo oneroso secondo le disposizioni di assegnazione stabilite per ogni altra concessione.

2 Nel caso di retrocessione di una concessione cimiteriale, per espressa rinuncia del titolare o dei suoi eredi, sarà rimborsata sul canone corrisposto all'atto della concessione stessa:

a) la somma pari al 40% della tariffa vigente all'atto della concessione se la retrocessione avviene:

- 1) nei primi cinque anni dalla data di concessione quarantennale;
- 2) entro i primi quindici anni dalla data di concessione novantanovenale;

b) la somma pari al 25% della tariffa vigente all'atto della concessione se la retrocessione avviene:

- 1) tra il quinto e il decimo anno dalla data di concessione quarantennale;
- 2) entro i primi trent'anni dalla data di concessione novantanovenale.

3 Nessun rimborso sarà accordato quando la retrocessione avvenga dopo i periodi su indicati. Qualora contestualmente alla retrocessione ci sia l'acquisizione di una nuova sepoltura, il concessionario dovrà versare solo ed esclusivamente la differenza tra il costo della nuova concessione e l'eventuale rimborso dovuto.

Art. 65 Fascicoli per le sepolture private

- 1 Per ogni sepoltura privata è formato un fascicolo cartaceo e/o elettronico, quest'ultimo mediante utilizzo di apposito software, nel quale sono registrati e raccolti tutti i dati che le si riferiscono.
- 2 Ad ogni sepoltura privata corrisponde una scheda nella quale sono sinteticamente indicate la natura della concessione, il concessionario, le persone sepolte e gli altri elementi che siano ritenuti utili.
- 3 Anche i registri previsti dall'art. 52 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, possono essere tenuti con i sistemi di cui al comma precedente.

Capo XV Esecuzione di lavori presso i Cimiteri

Art. 66 Progetti di privati ed esecuzione dei lavori

- 1 Le aree destinate alla costruzione delle sepolture private verranno edificate a seguito di ottenimento di apposite autorizzazioni edilizie rilasciate a conclusione di specifici procedimenti ad istanza di parte disciplinati dall'ente.
- 2 Nelle sepolture ad inumazione in campo comune, le opere che s'intendono realizzare saranno oggetto anch'esse di specifico procedimento amministrativo di autorizzazione edilizia e dovranno rispondere alle caratteristiche determinate dall'ente.
- 3 La competenza al rilascio delle autorizzazioni è posta in capo al Settore comunale: Servizi al Patrimonio ed al Territorio.
- 4 Anche per le opere di restauro di una certa importanza e modifiche strutturali ai sepolcri è richiesta l'Autorizzazione edilizia.
- 5 Si prescinde dall'autorizzazione qualora i lavori fossero prescritti dall'Amministrazione Comunale ed eseguiti in perfetta conformità.

Art. 67 Modalità sull'esecuzione di lavori, monumenti ed ornamenti sulle tombe o sulle lapidi

- 1 Dell'avvio dei lavori e dell'indicazione delle ditte autorizzate ad eseguirli dovrà essere dato apposito avviso all'addetto ai cimiteri almeno 3 giorni prima il loro avvio.
- 2 I lavori non si possono eseguire nei giorni di sabato, domenica, festivi e nelle giornate dal 30 ottobre al 3 novembre.
- 3 Nell'esecuzione delle opere è fatto divieto di:
 - recare danno alla proprietà pubblica o privata;
 - occupare alcuna parte del cimitero senza speciale permesso;
 - sospendere i lavori in assenza di specifica comunicazione al gestore del cimitero;
 - sporcare le aree edificate del cimitero stesso mediante la preparazione dei materiali occorrenti alla costruzione.
- 4 In caso di inosservanza dei divieti, gli incaricati ai lavori potranno essere chiamati, in solido con il concessionario, a risarcire i danni, al ripristino dell'area danneggiata od alle modificazioni necessarie.
- 5 La posa in opera degli ornamenti funerari, non dovrà avvenire prima di sei mesi dall'inumazione, o di un periodo più lungo qualora oggettive ragioni lo consiglino.

Art. 68 Manutenzioni

- 1 La manutenzione ordinaria e straordinaria delle sepolture (lapidi, monumenti e manufatti, nonché delle iscrizioni sopra apposte) spetta ai concessionari per tutta la durata della concessione. La manutenzione ricomprende ogni intervento sulle opere esistenti, nonché l'ordinaria pulizia per garantire il necessario decoro.
- 2 Il comune può prescrivere ai concessionari, qualora lo ritenga necessario per motivi di sicurezza, igiene e decoro, interventi straordinari od ordinari. L'esecuzione degli stessi dovrà avvenire

nei sei mesi successivi alla comunicazione della prescrizione, prorogabili di ulteriori sei mesi in presenza di giustificati motivi, opportunamente segnalati.

3 In caso di cattiva esecuzione dei lavori, saranno rimossi d'ufficio, i monumenti, le lapidi, i corpi tomba, ecc. indecorosi o la cui manutenzione difetti al punto da rendere tali opere non confacenti allo scopo.

Art. 69 Rimozione delle lapidi

1 I monumenti, le lapidi, i cippi, le croci e gli ornamenti posti sopra le sepoltura in ricordo dei defunti, che vengano rimossi e non più riutilizzabili, non possono essere conferiti nella discarica autorizzata, se non dopo aver reso irriconoscibile la loro originaria collocazione mediante frantumazione.

2 La rimozione dei monumenti funerari deve essere eseguita da ditta incaricata dalla famiglia del defunto, qualora individuabile; diversamente provvederà il comune ai sensi dell'art. 34.

Art. 70 Attività di controllo

1 Le attività di controllo relative ai lavori di realizzazione, manutenzione o modifica dei manufatti cimiteriali competono al Servizio al quale è stata assegnata la competenza secondo l'ordinamento degli uffici e dei servizi. Al medesimo Servizio sono attribuite le attività di controllo sulla generale manutenzione e pulizia delle aree cimiteriali.

Capo XVI Disposizioni varie e finali

Art. 71 Efficacia delle disposizioni del Regolamento

1 Le concessioni assegnate prima dell'entrata in vigore del presente regolamento continuano a seguire, per quanto riguarda la durata della concessione, il regime indicato nell'atto di concessione stesso, salvo le deroghe espressamente previste.

Art. 72 Compiti dei Dirigenti

1 In applicazione del D.Lgs. 267/2000 e delle normative generali sui compiti dei Dirigenti degli Enti Locali spetta al Dirigente Responsabile l'emanazione degli atti previsti dal presente Regolamento, compresa la stipula degli atti di concessione, ed ogni altro analogo adempimento, senza che occorra preventiva deliberazione della Giunta Comunale, quando tali atti sono compiuti in osservanza dello stesso.

Art. 73 Disposizioni finali

1 Per quanto non espressamente previsto nel presente Regolamento si fa rinvio alle norme in vigore ed in particolare al Regolamento di Polizia Mortuaria approvato con D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 (Supp. ord. alla G.U. n. 239 del 12 ottobre 1990), alla legge 30 marzo 2001, n. 130 (G.U. n. 91 del 19 aprile 2001) alla circolare del Ministero della Sanità 24 giugno 1993, n. 24 (G.U. n. 158 del 8 luglio 1993) ed alla circolare del Ministero della Sanità 31 luglio 1998, n. 10 (G.U. n. 192 del 19 agosto 1998).

Art. 74 Entrata in vigore

1 Il presente regolamento, adottato dal Consiglio Comunale, entra in vigore decorsi 15 giorni dalla pubblicazione all'albo pretorio del Comune, previo parere rilasciato dal Ministero della Sanità ai sensi dell'art. 345 del TULS.

INDICE

Capo I Disposizioni preliminari

Art. 1	Oggetto del regolamento	pag.	2
Art. 2	Competenze	pag.	2
Art. 3	Responsabilità	pag.	2
Art. 4	Servizi gratuiti e a pagamento	pag.	2
Art. 5	Atti a disposizione del pubblico	pag.	3
Art. 6	Camera mortuaria	pag.	3
Art. 7	Depositi di osservazione ed obitori	pag.	3

Capo II Feretro

Art. 8	Feretro	pag.	3
--------	---------	------	---

Capo III Imprese e onoranze funebri

Art. 9	Imprese ed onoranze funebri	pag.	4
Art. 10	Divieti	pag.	4

Capo IV Trasporti funebri

Art. 11	Trasporti funebri	pag.	4
Art. 12	Trasporti funebri gratuiti	pag.	4
Art. 13	Carri funebri e relative rimesse	pag.	5
Art. 14	Orario dei trasporti funebri	pag.	5
Art. 15	Modalità dei trasporti	pag.	5
Art. 16	Trasporto per e da altri comuni	pag.	5
Art. 17	Trasporti per l'estero e dall'estero	pag.	6
Art. 18	Trasporto di ceneri e resti	pag.	6
Art. 19	Trasporti in luogo diverso dal Cimitero	pag.	6
Art. 20	Trasporto e sepoltura di parti anatomiche, feti e prodotti abortivi	pag.	6
Art. 21	Percorsi dei trasporti funebri	pag.	6

Capo V Impianti cimiteriali

Art. 22	Cimiteri del Comune di Tempio Pausania	pag.	6
Art. 23	Ossario comune, cinerario comune e giardino dei ricordi	pag.	7
Art. 24	Piano regolatore cimiteriale	pag.	7

Capo VI	Inumazioni e Tumulazioni		
Art. 25	Inumazioni in campo comune	pag.	7
Art. 26	Tumulazioni	pag.	7
Art. 27	Tumulazioni provvisorie	pag.	7
Capo VII	Esumazioni, Estumulazioni e Traslazioni		
Art. 28	Esumazioni ordinarie	pag.	8
Art. 29	Avvisi per esumazioni ordinarie	pag.	8
Art. 30	Estumulazioni ordinarie	pag.	9
Art. 31	Esumazioni ed estumulazioni straordinarie e traslazioni	pag.	9
Art. 32	Epigrafi	pag.	10
Art. 33	Oggetti da recuperare	pag.	10
Art. 34	Disponibilità dei materiali	pag.	10
Capo VIII	Cremazione		
Art. 35	Cremazione	pag.	10
Art. 36	Autorizzazione alla cremazione	pag.	10
Art. 37	Caratteristiche delle urne cinerarie e dei luoghi di conservazione in caso di affido	pag.	11
Art. 38	Affidamento delle ceneri	pag.	11
Art. 39	Dispersione delle ceneri	pag.	13
Capo IX	Obblighi – Divieti – Orari		
Art. 40	Divieti	pag.	14
Art. 41	Obblighi e divieti per il personale dei Cimiteri	pag.	14
Art. 42	Orario	pag.	14
Capo X	Concessioni -Tipologia e durata		
Art. 43	Assegnazione di aree o manufatti	pag.	15
Art. 44	Concessione	pag.	15
Art. 45	Concessionario	pag.	15
Art. 46	Concessioni per la sepoltura di uomini illustri e benemeriti	pag.	15
Art. 47	Tipologia delle sepolture e durata delle concessioni	pag.	15
Art. 48	Modalità per ottenere le concessioni cimiteriali	pag.	16
Art. 49	Diritto d'uso delle sepolture private	pag.	16
Capo XI	Concessioni di aree		
Art. 50	Concessioni di aree per la costruzione di cappelle o tombe ipogee	pag.	17
Art. 51	Diritto d'uso delle sepolture private su aree	pag.	17
Art. 52	Morte del concessionario di sepoltura privata su area	pag.	17
Art. 53	Rinnovo concessione	pag.	18
Art. 54	Subentro	pag.	18
Art. 55	Decadenza delle concessioni su aree	pag.	18
Capo XII	Concessione di loculi		
Art. 56	Concessione di sepolture individuali	pag.	19
Art. 57	Decadenza delle concessioni di sepolture individuali	pag.	19
Art. 58	Tumulazione di feretri e cassette ossario o cinerarie	pag.	19
Capo XIII	Rinunce – Norme sulle concessioni perpetue		
Art. 59	Rinuncia alla concessione	pag.	20
Art. 60	Norme per le concessioni perpetue	pag.	20
Capo XIV	Revoca– Estinzione – Concessioni retrocesse		

Art. 61	Revoca	pag.	20
Art. 62	Estinzione	pag.	20
Art. 63	Scadenza delle concessioni	pag.	21
Art. 64	Le concessioni retrocesse	pag.	21
Art. 65	Fascicoli per le sepolture private	pag.	21

Capo XV Esecuzione di lavori presso i Cimiteri

Art. 66	Progetti di privati ed esecuzione dei lavori	pag.	21
Art. 67	Modalità sull'esecuzione di lavori, monumenti ed ornamenti sulle tombe o sulle lapidi	pag.	22
Art. 68	Manutenzioni	pag.	22
Art. 69	Rimozione delle lapidi	pag.	22
Art. 70	Attività di controllo	pag.	22

Capo XVI Disposizioni varie e finali

Art. 71	Efficacia delle disposizioni del Regolamento	pag.	23
Art. 72	Compiti del Dirigente	pag.	23
Art. 73	Disposizioni finali	pag.	23
Art. 74	Entrata in vigore	pag.	23